



**CITTA' DI ALESSANDRIA**  
**SERVIZIO AUTONOMO POLIZIA LOCALE**  
Via Lanza, 29 – 15121 Alessandria – P.I./C.F. 00429440068  
Tel. 0131 515607 - 650 – Fax 0131 515615

**SERVIZIO DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI INERENTI IL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO DELLE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA ED ALTRE NORME NON PENALI - CIG 66573391F0.**

A seguito della formulazione di alcune richieste di chiarimenti si pubblicano di seguito, in forma anonima, i quesiti pervenuti e le relative risposte.

**DOMANDA 1:**

In relazione al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7, lettera C) del Disciplinare di Gara - in cui si prescrive, a pena di esclusione dalla procedura, che i concorrenti abbiano svolto, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, un servizio identico o analogo per natura a quello oggetto della procedura negli anni 2013-2015 presso almeno 5 enti pubblici o privati, di cui almeno 3 Comuni con popolazione pari o superiore a 95.000 abitanti, per un importo contrattuale annuale pari almeno al valore posto a base di gara (euro 360.000,00) - si chiede se possa regolarmente partecipare all'appalto indetto un'Azienda in possesso di requisiti superiori a quelli richiesti, sebbene risultanti da un'unica certificazione in quanto, da oltre 10 anni, un identico servizio viene svolto presso un unico Comune con popolazione di 2.500.000 abitanti per un importo contrattuale annuale superiore a 2.000.000 di Euro.

**RISPOSTA:**

Secondo quanto affermato costantemente in giurisprudenza (Cons. Stato, Sez V, 15.11.2010 n. 8044, Cons. Stato, sez. V, 21.5.2010, n. 3213, Cons. Stato, sez. IV, 28.4.2006, n. 2399, TAR Veneto, Sez. I, 10.01. 2011, n. 12, TAR Napoli, Sez. VII, 11.2.2011, n. 912, TAR Lecce, Sez. II, Sent. 23.2.2011, n. 342) **le dichiarazioni ed i requisiti prescritti dalla legge o dall'Amministrazione a pena di esclusione dalla procedura di gara sono di stretta interpretazione, dovendosi dare esclusiva prevalenza alle espressioni letterali contenute negli atti di gara e restando preclusa ogni forma di estensione analogica che rischierebbe di vulnerare l'affidamento dei partecipanti e la par condicio dei concorrenti.**

**Può ammettersi, per contro, che solo in caso di un'equivoca formulazione del bando di gara le relative prescrizioni possano essere oggetto d'interpretazione, al fine di garantire il principio della massima partecipazione** (Cons. Stato, Sez. V, 2.8.2010, n. 5075, Cons. Stato, sez. IV, 28.4.2006, n. 2399, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 8.4.2010, n. 1060, TAR Roma, Sez. I ter, Sentenza 08/2/2011, n. 1228).

**L'esigenza di favorire una più ampia partecipazione dei concorrenti alle procedure concorsuali rappresenta un canone ermeneutico per la soluzione di dubbi interpretativi nel caso di clausole di contenuto equivoco o perplesso, non utilizzabile in presenza di prescrizioni vincolanti della lex specialis di contenuto esplicito e chiaro (TAR Napoli, Sezione I, 29.04.2011, n. 2399).**

Per le motivazioni sopra espresse, si ritiene che possano partecipare alla procedura in oggetto esclusivamente i concorrenti che possiedano i requisiti prescritti dall'art. 7, lettera C), del ridetto Disciplinare di gara, nei termini ivi, espressamente, indicati.

**Il RUP**  
**Responsabile del Servizio Autonomo Polizia Locale**  
Comandante Vicario Alberto Bassani  
(titolare di Posizione Organizzativa)